

(N. 691-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 26 ottobre 1949

modificato dalla Commissione speciale del Senato della Repubblica per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 24 febbraio 1950

modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 16 maggio 1950

(V. Stampato N. 520-S-B)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Articolo 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di profes-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

Identico.

Identico.

sori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime.

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Nondimeno la maggioranza di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si computa in rapporto al numero dei posti di ruolo, assegnati a ciascuna Facoltà, coperti con titolare di ruolo ».

« Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato ».

Articolo 1-bis (nuovo). — « A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di età di cui all'articolo 112, comma 6°, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70 ».

Articolo 2. — *È sostituito dal seguente:*

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore nonché quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo e materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo »

Identico.

Identico.

Articolo 2. — *È sostituito dal seguente:*

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
26 OTTOBRE 1937, N. 1251

Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

Art. 1.

I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le Facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità delle vigenti disposizioni. Solo in casi eccezionali, dietro proposta della Facoltà e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso con maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri, il Ministro consentirà che il professore collocato fuori ruolo non venga sostituito nell'insegnamento e nella eventuale direzione del relativo istituto.

Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio

di professori di ruolo fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il 75° anno di età, i professori predetti vengono collocati a riposo.

Salvo quanto è stabilito dal successivo articolo, i professori, nella posizione di cui al primo comma del presente articolo, conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo, con l'integrale trattamento economico ad esso relativo.

Art. 2.

Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai professori trattenuti in servizio fino a tutto il 31 ottobre 1947, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 22.

Esse si applicano altresì ai professori, già collocati a riposo per limiti di età, i quali non abbiano ancora raggiunto il 75° anno.